



Codice etico - comportamentale

Cooperativa "La Finestra" Malnate

Stesura a cura di Simone De Clementi con la collaborazione dell'Avv. Laura Damiani

13 settembre 2017

CAPO I

Art. 1 Principi generali

La Cooperativa “La Finestra”, nel perseguimento del proprio scopo sociale e nello svolgimento della propria attività, si attiene e rispetta le leggi comunitarie, nazionali e regionali e non intende intrattenere rapporti con soggetti non allineati su tale principio, anche se una diversa condotta potesse procurarle benefici e vantaggi.

Tale regola vale nei confronti di tutti i portatori di interessi con i quali la Cooperativa entra in relazione nello svolgimento della propria attività e interessa, pertanto, i soci, il personale dipendente, i collaboratori, i volontari, i fornitori, le Istituzioni, le pubbliche amministrazioni e tutti i soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti con La Finestra.

1.1 Centralità della persona

La Cooperativa è impegnata a garantire il rispetto del principio enunciato con una adeguata coerenza di comportamento nello svolgimento delle attività e delle prestazioni. E, pertanto, le attività educative, sanitarie ed assistenziali saranno svolte nel pieno rispetto della persona assistita, salvaguardandone dignità e libertà. L'accoglienza e l'ascolto sono la naturale base dello sviluppo dell'autonomia e della promozione attiva della persona armonizzata con i tempi e i processi dell'organizzazione.

Consapevole e convinta che la centralità della persona consista nell'assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti all'eliminazione o alla riduzione degli stati di bisogno o di difficoltà, la Cooperativa opera con l'obiettivo di elevare il rapporto tra gli operatori, i volontari e gli assistiti come interazione fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.

1.2 Responsabilità e deontologia professionale

Il personale e i collaboratori della Cooperativa osservano, nello svolgimento dei propri compiti, il principio di responsabilità e il rispetto della deontologia professionale, assumendo in prima persona gli obblighi e le responsabilità che a loro competono in relazione alla posizione funzionale ricoperta nell'ambito dell'Organigramma Aziendale.

Il comportamento del personale e dei collaboratori è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra la Cooperativa e tutti i soggetti interessati dall'attività da essa svolta; a tale fine, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a operare con cortesia e disponibilità usando un linguaggio semplice e cooperando con l'impegno, la dedizione e la riservatezza richieste dalla delicatezza dell'attività svolta.

1.3 Trasparenza, correttezza e chiarezza

La Cooperativa imposta la propria attività alla massima trasparenza sia all'interno che all'esterno dell'ente.

I soggetti che hanno rapporti con la Cooperativa devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività svolte e su quanto a loro richiesto, fornendo loro gli elementi necessari per operare scelte consapevoli.

Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.

La Cooperativa garantisce il rispetto del principio con coerenza di comportamento nello svolgimento delle attività e delle prestazioni.

Nella gestione della propria attività, la Cooperativa è tenuta al rispetto dei principi contabili riportati nell'articolo 2423 del Codice Civile, a una gestione amministrativa corretta e trasparente e alla redazione del bilancio di esercizio con modalità atte a garantire la rappresentazione veritiera della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le comunicazioni rese ad Autorità, Istituti Bancari, ai creditori e ai terzi in genere devono essere conformi alle risultanze del bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economico finanziaria della Cooperativa.

I rapporti con le Autorità che svolgono attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art. 25 c.c.) o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione devono essere improntati a veridicità e spirito di collaborazione.

1.4 Efficacia, efficienza ed economicità

La Cooperativa intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili ed attraverso l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. La Cooperativa si propone di svolgere una continua attività formativa ed informativa al fine di accrescere il grado di professionalità degli operatori ai diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

1.5 Riservatezza

La Cooperativa assicura, in ogni settore della propria attività, il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza e di tutela della privacy. Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili ex D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196, gli operatori preposti sono tenuti ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati. Ai dipendenti ed ai collaboratori della Cooperativa è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto a quelli derivanti dal corretto svolgimento della loro attività lavorativa o professionale.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico Comportamentale (CEC) costituisce parte integrante del Modello Organizzativo (MO) della Cooperativa. Ai fini della piena osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni, procedure e norme operative legittimamente emanate dalla Cooperativa, nonché delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Organizzativo (MO) e nel Codice etico comportamentale (CEC).

Sono tenuti all'osservanza del CEC tutti coloro che – in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza – comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego. Il CEC si estende, pertanto, ad Amministratori, liberi professionisti, incaricati o simili. In relazione alle categorie professionali per le quali esiste un Codice Deontologico, il medesimo costituisce elemento integrante ed essenziale del presente CEC.

Il MO ed il CEC costituiscono parte integrante delle norme regolamentari della Cooperativa, in specie delle procedure e norme operative dell'Ente. Le disposizioni del presente CEC sono altresì vincolanti per tutti i volontari che operano nell'ambito delle attività della Cooperativa.

Nel prosieguo del CEC le persone tenute alla sua osservanza verranno denominate, per semplicità, Personale.

Art. 3. Regole Generali.

1. La Cooperativa intende perseguire gli scopi previsti dallo Statuto nel rispetto delle leggi vigenti e di ogni altra normativa, anche amministrativa, applicabile ai settori in cui la Cooperativa stessa opera.
2. Ogni attività autorizzata, in via generale e specificamente da chi ne abbia il potere, deve essere espressa in forma documentale. Per quanto riguarda i documenti, redatti in forma scritta:
 - a) devono contenere la sottoscrizione di chi li ha emessi;
 - b) devono essere datati, con cronologia progressiva;
 - c) vanno raccolti e conservati in modo accurato, con modalità tali da assicurarne la facile ed immediata consultazione.
3. Nessuna movimentazione di fondi può essere effettuata senza la contestuale documentazione scritta, secondo le modalità fissate nel precedente comma.

CAPO II

CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

Art. 4. Regole Generali.

1. La Cooperativa mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del MO.
2. Immediatamente dopo l'adozione del MO, del CEC e la nomina del Comitato di Valutazione, saranno tenute riunioni di tutto il Personale per la presentazione del documento. Analoghe riunioni saranno tenute a seguito di modifiche sostanziali del MO e del CEC. Di tali incontri verrà redatta idonea verbalizzazione a cura della Direzione.
3. Il Personale, in caso di dubbio sulla normativa, sul MO o sulla sua applicazione, può richiedere i chiarimenti necessari al Comitato di Vigilanza.
4. Il Personale non potrà, per nessuna ragione, invocare a propria scusa l'ignoranza della normativa in vigore, come determinata dagli artt. 357, 358 e 359 codice penale.

Art. 5. Organo competente per l'informazione.

La Direzione e i Responsabili dei settori operativi sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro.

2. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, educativa, sanitaria od assistenziale.

3. La Direzione, ad ogni livello, è impegnata a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre, immediatamente, possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

Art. 6. Comportamento durante il lavoro.

1. La Direzione, il personale ed i collaboratori svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi loro affidati.

2. Il comportamento della Direzione, del personale e dei collaboratori deve essere volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra la Cooperativa ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività dalla stessa svolta. A tal fine la Direzione, il personale ed i collaboratori sono tenuti a manifestare disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al loro operato.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi messi a disposizione per il loro lavoro, la Direzione, il personale ed i collaboratori dovranno, in ogni momento, utilizzarli in conformità al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

Art. 7. Comportamento nella vita privata e sociale.

Il personale ed i collaboratori, nei rapporti privati, sono tenuti ad evitare ogni abuso della propria posizione al fine di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art. 8. Doveri di imparzialità e di disponibilità.

1. Il personale ed i collaboratori operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.

2. Il personale ed i collaboratori assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso le persone assistite e più in generale, verso ogni ospite della Cooperativa.

Art. 9. Divieto di accettare doni o altre utilità.

1. Al personale ed ai collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donazioni o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività della Cooperativa, con la sola eccezione di regali d'uso di modico valore.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, deve comunicarlo tempestivamente e per iscritto alla Direzione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici della Cooperativa.

Art. 10. Conflitto di interessi.

1. Il personale ed i collaboratori non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. Il personale ed i collaboratori hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità, motivando per iscritto l'intenzione di astenersi alla Direzione, alla quale spetta la decisione in merito.

Art. 11. Obbligo di riservatezza.

Il personale ed i collaboratori sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente all'esercizio delle loro funzioni. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati, sono tenuti a non fornire informazioni in merito alle attività della Cooperativa, ai dati aziendali ed alle condizioni generali degli assistiti.

Art. 12. Divieto di attività collaterali.

I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

Art. 13. Accesso alle reti informatiche.

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.

2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.

3. È vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.

4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, nemmeno per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Cooperativa

CAPO III

CONDOTTA NEI COMPORAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA

Art. 14. Correttezza delle informazioni.

1. Il Bilancio della Cooperativa deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa ed il risultato economico.
2. Le comunicazioni e/o i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.
3. In ogni caso, va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero, o comunque, idonea ad indurre in errore i terzi.
4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto della contribuzione privata.
5. Ogni progetto predisposto e inoltrato a soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere patrimoniale ed economico va datato, sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.
6. Nessuna sollecitazione o pressione indebita può essere esercitata nei confronti di chi è stato chiamato – o ragionevolmente potrebbe essere chiamato – a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15. Incassi e pagamenti.

1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni effettuate da Istituti bancari con i quali sono intrattenuti rapporti di conto corrente.
2. Nell'ambito della Cooperativa, i pagamenti e gli incassi effettuati direttamente per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo il MO o specifiche disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili o economiche.
3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificarne la regolarità ai fini della normativa anticiclaggio e ad accertarsi della validità corrente della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi di adeguati strumenti di verifica.

Art. 16. Rapporti con gli Organi di controllo interno e di revisione.

Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo previsti da norme statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

Art. 17. Rapporti con le Autorità di vigilanza.

1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art. 25 c.c.), o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, devono essere ispirati a veridicità e collaborazione.

2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali – ai sensi di legge – può esercitarsi il controllo dell’Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

Art. 18. Rapporti di fornitura.

1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi alla Cooperativa va effettuata nel rispetto dei principi di economicità, della trasparenza, dell’efficacia e della parità di trattamento, accertandosi preventivamente del possesso di adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

CAPO IV

RAPPORTI CON GLI UTENTI E MISURE PER L’EROGAZIONE E LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 19. Congruità delle prestazioni.

1. Le prestazioni da erogare devono sempre essere disposte e concluse esclusivamente in funzione delle esigenze o dei bisogni degli assistiti e compatibilmente con le peculiarità proprie della Cooperativa.
2. Dovranno essere, pertanto, segnalate alla Direzione, tutte le circostanze che possano portare ad una riduzione per gli utenti della loro condizione di piena libertà ed autonomia.

Art. 20. Rapporti con gli utenti.

1. La Cooperativa, attraverso la dedizione e la professionalità dei propri operatori e le dotazioni di cui dispone, intende assicurare agli utenti, adeguati standard di prestazioni, anche a supporto delle loro esigenze di natura sociale e assistenziale.
2. La Cooperativa promuove e gestisce l’utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di garantire ad ogni utente la piena ed esatta conoscenza dei trattamenti e la sua consapevole adesione al piano educativo.
3. La Cooperativa si fa carico della raccolta di tutti i dati ed elementi utili e significativi per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento, garantendo che i dati acquisiti saranno trattati solo ai fini del programma d’intervento e della rendicontazione al SSN e, comunque, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Art. 21. Prestazioni a tariffa.

Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate, deve essere garantita l’erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o stabiliti in specifiche convenzioni. La Direzione della Cooperativa assicura il recepimento nei protocolli di cura e nelle procedure interne dei vincoli all’erogazione delle prestazioni imposte dalla legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie.

Art. 22. Prestazioni a rendiconto.

1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi da sostenere o sostenuti, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di una valutazione ragionevole e attendibile.

2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi sostenuti. Agli atti vanno conservati i rendiconti forniti alla Pubblica Amministrazione, corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

Art. 23. Esposizione e fatturazione delle prestazioni.

1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Cooperativa si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal CCNL, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari e dai Regolamenti interni, ad operare nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi "perversi" tipicamente associati al sistema di remunerazione a prestazione.

2. È vietato, in particolare: a) erogare prestazioni non necessarie; b) fatturare prestazioni/servizi non effettivamente erogati; c) fatturare utilizzando codici di tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto a quelli corrispondenti alle prestazioni erogate; d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; e) omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

CAPO V

TUTELA DEL LAVORO

Art. 24. Tutela della dignità dei lavoratori.

1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.

2. La Cooperativa si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità che rispettino sempre la dignità dei lavoratori.

3. La Cooperativa assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

Art. 25. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

1. La Cooperativa si propone di praticare il costante miglioramento delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, osservando tutte le regole in materia.

2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; c) all'elaborazione delle misure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche; f) a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.

3. La Cooperativa è tenuta: a) a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza; b) a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi; c) ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 26 - Sanzioni

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile.

Le violazioni delle norme del Codice Etico costituiranno inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e saranno sanzionate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal codice disciplinare, con ogni proporzionale conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potranno comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

La Cooperativa potrà prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte anche dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Art. 27 Disposizioni finali

Il presente Codice Etico Comportamentale è approvato e deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso dovrà essere oggetto di specifica discussione ed approvazione con una maggioranza non inferiore ai 3/4, da parte del Consiglio di Amministrazione. La modifica dovrà poi essere comunicata tempestivamente ai destinatari con i mezzi idonei.

Letto approvato e sottoscritto dal C.D.A. all'unanimità in data 13 settembre 2017

Il Presidente